SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1091)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 1978

Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose

ONOREVOLI SENATORI. — Costituisce un dato della comune e quotidiana esperienza l'espandersi inarrestabile delle azioni criminose in danno dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni ed in particolare di quelle più spregiudicate e pericolose, vale a dire delle rapine a mano armata, aumentate dalle 275 perpetrate nel 1973, alle 334, alle 518 ed alle 919 registrate, rispettivamente, negli anni 1974, 1975 e 1976.

Tale tendenza ascendente trova ulteriore drammatica conferma nel numero delle rapine verificatesi nei primi sette mesi del 1977, ammontanti a 615, che è superiore sia a quello delle rapine consumate complessivamente negli anni 1973 e 1974 che a quello dei medesimi reati compiuti nell'intero anno 1975.

L'aspetto più drammatico di siffatta situazione è rappresentato dalla ferocia che ha caratterizzato, negli ultimi tempi, la criminalità in danno dell'organizzazione delle poste e delle telecomunicazioni e che ha provocato l'uccisione di tre guardie di pubblica sicurezza e di quattro dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni, di cui tre nel 1977, ed il ferimento di quattro guardie di pubblica sicurezza, di 172 dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni, con postumi di cui non è, al momento, valutabile l'entità, nonchè di quattordici utenti.

Siffatta situazione — che non legittima alcun ottimismo per il futuro — ha determinato nel personale postelegrafonico uno stato di permanente tensione psichica, che ha raggiunto il limite del logoramento nervoso, a cagione degli incombenti inevitabili rischi, che caratterizzano, ormai, l'espletamento dei servizi postali.

In tale personale, difatti, al timore fondatissimo per la propria incolumità, si è aggiunta la preoccupazione per l'avvenire delle proprie famiglie, in caso di eventi mortali, che si sono purtroppo già ripetutamente verificati, o di invalidità gravissima.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni — indipendentemente dalla programmazione e dall'attuazione di misure strutturali di sicurezza a protezione del proprio personale, di pur sempre opinabile efficacia in riferimento all'organizzazione agguerrita e tecnicamente evoluta della delinquenza — ha ritenuto di dover valutare, anche su sollecitazioni delle organizzazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

sindacali, il rischio di cui dianzi è cenno, al fine di esaminare l'opportunità di connettere ad esso, in casi di particolare gravità, provvidenze addizionali, rispetto a quelle di cui il personale delle poste e delle telecomunicazioni già beneficia nel quadro dell'assetto economico del settore del pubblico impiego.

Invero, è da ritenere che i rischi conseguenti ad atti criminosi violenti, perpetrati o tentati in danno dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, esulano totalmente da qualsiasi ipotesi infortunistica, che possa ragionevolmente correlarsi al tipo di prestazione nell'ambito dei servizi d'istituto, qualunque sia il punto di vista dal quale possano essere considerati tali servizi.

In altri termini, i rischi in esame sono da considerare imprevisti e del tutto estranei all'alea professionale ipotizzata ed accettata dal personale medesimo, all'atto della instaurazione del rapporto di impiego, alea che trova adeguata copertura nelle comuni e generali provvidenze infortunistiche.

Siffatto orientamento trova ulteriore fondamento nella circostanza che il Ministero dell'interno eroga alle famiglie degli appartenenti alle forze dell'ordine, vittime del dovere, una elargizione speciale di lire 50 milioni.

Ora, se lo Stato attribuisce un trattamento assicurativo addizionale agli appartenenti ai Corpi di polizia — le cui attività lavorative comportano intrinsecamente ed inevitabilmente rischi mortali, liberamente e consapevolmente accettati, e contro i quali essi possono difendersi utilizzando le armi e l'addestramento che lo Stato medesimo, a tal fine, fornisce loro — a maggior ragione tale trattamento aggiuntivo è dovuto ai dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni che corrono quotidianamente e del tutto indifesi lo stesso rischio.

Sulla base di tali considerazioni, questo Ministero ha predisposto l'unito disegno di legge che prevede provvidenze di natura economica a favore degli eredi legittimari del personale di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, deceduto a seguito ed a causa di azioni criminose commesso in danno dei servizi delle poste e delle telecomunicazioni, e dei dipendenti che rimangono permanentemente invalidi nelle stesse circostanze.

Il cennato disegno di legge — sul quale si sono pronunciate favorevolmente le organizzazioni sindacali dei lavoratori postelegrafonici — è costituito da sei articoli.

L'articolo 1 prevede, fermo restando ogni altro beneficio previsto dalle disposizioni vigenti, una elargizione speciale di lire 50 milioni nel caso che il personale di entrambe le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a seguito di azioni criminose (rapine, sabotaggio, eccetera) contro uffici, mezzi di trasporto di valori o di effetti postali ed impianti, deceda o riporti invalidità permanente superiore all'80 per cento, implicante la cessazione del rapporto d'impiego.

L'articolo 2 stabilisce che, nei casi di morte dei dipendenti, il beneficio sia attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.

L'articolo 3 dà la possibilità all'Azienda di appartenenza del dipendente deceduto di contribuire nelle spese funerarie, debitamente documentate, fino al limite massimo di 500.000 lire.

L'articolo 4 dispone che, per l'accertamento dell'invalidità permanente, si applicano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.

L'articolo 5 fissa la decorrenza del disegno di legge al 1° gennaio 1976, in modo da estendere il beneficio ai familiari dei quattro dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni assassinati, durante l'espletamento del loro dovere, nel corso del 1976 e del 1977: i motivi umanitari e di equità della disposizione sono abbastanza evidenti e tali da non richiedere una illustrazione particolare.

L'articolo 6, infine, indica la copertura della spesa, mediante riduzione degli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, autorizzando il Ministro del tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fermo restando ogni altro beneficio stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, è prevista una speciale elargizione di lire 50 milioni per i dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, sia di ruolo che con rapporto di servizio a titolo precario, che, a seguito ed a causa di azioni criminose perpetrate contro uffici, mezzi di trasporto di valori e di effetti postali ed impianti delle dette Aziende, decedano o riportino una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, che comporti, comunque, la cessazione dal rapporto d'impiego.

L'elargizione è dovuta anche quando il decesso o l'invalidità permanente si verifichino successivamente ma siano diretta conseguenza dell'azione criminosa.

Art. 2.

In caso di morte del dipendente il beneficio di cui al precedente articolo viene attribuito agli eredi legittimari, secondo le norme del codice civile.

Art. 3.

Nelle ipotesi di decesso contemplate dall'articolo 1, l'Azienda cui apparteneva il dipendente concede un contributo per le spese funerarie, in misura non superiore a lire 500.000, sulla base della documentazione di spesa esibita.

Art. 4.

Per l'accertamento dell'invalidità permanente si osservano le norme vigenti in materia di infortuni in servizio del personale postelegrafonico.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1976.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1977 e 1978 in lire 303.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e in lire 50.500.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si farà fronte:

per l'anno 1977 con la riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 273 e n. 194 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

per l'anno 1978 con la riduzione di pari importo degli stanziamenti dei capitoli n. 101 e n. 194 degli stati di previsione della spesa, rispettivamente, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono assumere impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella *Gazzetta Ufficiale.*